



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n. 70	Del 26 FEB. 2014	Atti 96/2004
----------------------------	-------------------------	---------------------

Oggetto: Stipulazione di una convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per prestazioni relative al prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere per la Banca dell'Osso

IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto:

- che il Piano sanitario nazionale considera lo sviluppo delle attività di trapianto di organi come uno tra i principali obiettivi da raggiungere per allineare, nel settore delle gravi insufficienze terminali d'organo e di tessuti, l'offerta del Servizio Sanitario Nazionale a quella dei principali sistemi dell'area europea;
- che la Banca del Tessuto Muscolo-scheletrico dell'Azienda Ospedaliera si configura come struttura di prelievo, conservazione ed utilizzo clinico, con funzione di coordinamento sul proprio territorio in ambito regionale o provinciale o multiprovinciale, in accordo alle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 1.7.2013;

Richiamate:

- la deliberazione n.114 del 30.3.2012, con la quale è stata confermata per il triennio 2012-2014 l'equipe di prelievo del tessuto – precedentemente costituita -, ed è stata individuata la relativa spesa annua, concernente l'ammontare complessivo dei gettoni di partecipazione ai prelievi per i componenti dell'equipe e stimata in € 75.250,00 -, la quale, in base a quanto stabilito dalla D.G.R. 21.12.2007 n.8/6291 ed a fronte di circa 300 prelievi annui di epifisi femorali effettuati mediamente in sede, può essere coperta mediante un rimborso forfetario delle spese di recupero;
- la citata D.G.R. 21.12.2007 n.8/6291 "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti", che, per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro, al punto 4, in € 260,00 il rimborso forfetario delle spese di recupero di ciascuna epifisi femorale prelevata da donatore;
- la deliberazione n.185 del 25.5.2012, con la quale sono state approvate, per l'anno 2012, le condizioni generali di contratto con l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano per prestazioni di prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere per la Banca dell'Osso presso questa Azienda;



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

70

Del 26 FEB. 2014

Atti 96/2004

Viste

- le lettere 30.10.2012 e 12.9.2013 - - viste per approvazione dal Direttore generale e dal Direttore sanitario - con le quali la Referente della Banca dell'Osso presso l'Azienda dott.ssa Maristella Fare ha chiesto il rinnovo del contratto con l'A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento per gli anni 2013 e 2014;
- la lettera 8.11.2012 e la mail 18.4.2013 con le quali è stato chiesto e sollecitato agli I.C.P. il rinnovo del contratto citato;
- la mail 29.11.2013 con la quale gli I.C.P. trasmettono il nuovo testo di convenzione per la sottoscrizione digitale, a conferma della disponibilità a rinnovare la collaborazione fino al 31.12.2014

Preso atto

- che il compenso presunto annuo per le prestazioni di cui trattasi ammonta ad € 5.000,00;
- che, in base a quanto indicato in premessa, tale spesa rientra in quella già prevista nella citata deliberazione n.114/2012 riguardante l'équipe di prelievo del tessuto e, pertanto, può rientrare nel rimborso forfetario delle spese di recupero riconosciuto dalla Regione Lombardia;

acquisito il visto contabile della s.c. Gestione Risorse Economiche e finanziarie per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

visti i pareri favorevoli espressi, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario, ai sensi degli artt. 3 e 3bis del d.lgs. 502/92 s.m.i.;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti:

- 1) di approvare la convenzione passiva con l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano - che si allega a formare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - per prestazioni relative al prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere per la Banca dell'Osso presso questa Azienda da parte del personale della Dirigenza medica della U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO;
- 2) di prendere atto che la D.G.R. 21.12.2007 n.8/6291 "Determinazioni per il funzionamento e la remunerazione delle banche delle cornee e dei tessuti", per favorire il prelievo dei tessuti, ha riconosciuto alla struttura sanitaria ove il prelievo viene eseguito, un parziale rimborso delle spese sostenute per il citato prelievo, fissando tra l'altro, al punto 4, in € 260,00 il rimborso



**Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI**

Deliberazione n.

70

Del

26 FEB. 2014

Atti 96/2004

forfetario delle spese di recupero di ciascuna epifisi femorale prelevata da donatore;

- 3) di imputare la spesa complessiva derivante dalla stipula della convenzione, stimata in € 5.000,00, tra i costi del bilancio dell'esercizio 2014 sul conto 500.050.00035 "banca dell'osso";
- 4) di dare pubblicità al presente argomento (come indicato nell'oggetto della deliberazione) sul sito internet aziendale nell'ambito dei dati della sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33
- 5) di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 18, comma 7, della L.R. n. 33/2009;
- 6) di disporre la pubblicazione della presente determinazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 18 comma 9 della L.R. n. 33/2009.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Amideo Tropiano)

CON I PARERI FAVOREVOLI DI COMPETENZA DEL

DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Renato Malaguti)

DIRETTORE SANITARIO
(dott. Nunzio A. Buccino)

Direzione Medica di Presidio

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento.

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Paola Navone

Pratica trattata da: dott.ssa M. Grazia Giacomelli



Azienda Ospedaliera
Istituto Ortopedico
GAETANO PINI

Deliberazione n. 70	Del 26 FEB. 2014	Atti 96/2004
----------------------------	-------------------------	--------------

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online di questa Azienda Ospedaliera, per rimanervi affissa per quindici giorni consecutivi.

Milano, li **26 FEB. 2014**

U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
L'ASSISTENTE AMMINISTRATIVO
(Maria Cranchella)

L'atto si compone di n. 16 (sedici) pagine, di cui n. 12 (dodici) pagine di allegati parte integrante.

**¹Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
via Castelvetro, 22 - 20154 Milano**

Convenzione con l'Azienda Ospedaliera Istituto
Ortopedico "Gaetano Pini", per prestazioni per il
prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donato-
re cadavere per la Banca dell'Osso da parte
dell'U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO

TRA

l'Azienda Ospedaliera Istituti Clinici di Perfe-
zionamento (appresso denominata "A.O. ICP" o "A-
zienda") (codice fiscale 80031750153 - partita IVA
04408300152), con sede in via L. Castelvetro n.
22, 20154 Milano, in persona del dott. Alessandro
Visconti, Direttore Generale e Legale Rappresen-
tante, in esecuzione della deliberazione 30 aprile
2013, n. 250;

E

l'A.O. Istituto Ortopedico "Gaetano Pini" (appres-
so denominata "contraente") con sede in piazza
Cardinal Ferrari n. 1, 20122 Milano, (codice fisca-
le 80064670153 partita Iva 00903310159), in perso-
na del dott. Amedeo S. Tropiano, Direttore Genera-
le e Legale Rappresentante,

PREMESSO

che il contraente ha chiesto la stipula di un'apposita convenzione per poter usufruire di prestazioni di per il prelievo di tessuto muscolo-scheletrico da donatore cadavere per la Banca dell'Osso, tramite l'U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO;

- che l'art. 15, comma 1, della legge 08 agosto 1990, n. 241, autorizza le pubbliche amministrazioni a "concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";
- che il ricorso a convenzioni è favorito nell'ambito dei più generali interventi di cooperazione per la realizzazione di programmi comuni di interesse sanitario (in particolare: Linee Guida del Ministero della Sanità 2/96, capitolo 5);
- che la Legge Regionale 30 dicembre 2009, n. 33, consente alle Aziende Ospedaliere di produrre e rendere contro corrispettivo a terzi prestazioni od altri servizi sanitari (art. 5, VI comma);
- che l'art. 5, comma 2, lett. b) del D.P.C.M. 27 marzo 2000, consente l'individuazione di spazi in case di cura ed altre strutture, pubbliche e

- private non accreditate - con le quali stipulare apposite convenzioni - da utilizzare per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria;
- che da parte del Responsabile dell'U.O. interessata è stata confermata la disponibilità delle risorse esistenti per l'effettuazione delle prestazioni in parola che possono essere rese senza compromissione dell'attività istituzionale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della convenzione

Gli ICP assicurano l'esecuzione delle prestazioni specialistiche di cui all'oggetto a favore del Contraente a mezzo dell'U.O. Ortopedia e Traumatologia del P.O. CTO.

Le prestazioni specialistiche saranno erogate da Dirigenti Medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo e che si dichiarino disposti a svolgere tale attività per conto degli ICP.

Fermo restando che la presente convenzione non è nominativa, si evidenzia che, ad oggi, ha manifestato la propria disponibilità il dott. Cristiano Casadei, Dirigente Medico dipendente di ICP in servizio presso la predetta U.O., con rapporto di lavoro di tipo esclusivo

Dette prestazioni saranno effettuate - presso la struttura del Contraente, una volta soddisfatte prioritariamente le necessità aziendali, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza che venga ostacolata in alcun modo l'attività istituzionale:

- a) al di fuori del normale orario di servizio (opzione praticabile dai soli dirigenti medici con rapporto di lavoro di tipo esclusivo);
- b) in orario di servizio (opzione praticabile dai dirigenti medici sia con rapporto di lavoro di tipo esclusivo che di tipo non esclusivo).

Art. 2 - Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di 20 mesi, con decorrenza dal 01 maggio 2013 e scadenza il 31 dicembre 2014.

Non è previsto il rinnovo tacito.

La presente convenzione potrà essere rinnovata, su richiesta del contraente; in tale caso, il contraente dovrà inoltrare opportuna richiesta scritta all'U.O. Affari Generali e Legali - Ufficio Convenzioni dell'A.O. ICP, tramite lettera raccomandata o via mail. Detta richiesta dovrà pervenire

alla citata U.O. entro 45 giorni prima della scadenza della presente convenzione.

Le eventuali prestazioni erogate dopo la scadenza della presente convenzione senza che sia stata, almeno, inoltrata una formale richiesta di rinnovo, non saranno riconosciute da ICP.

Il termine temporale di validità della presente convenzione è subordinato alla permanenza del vigente quadro normativo; pertanto, qualora dovesse intervenire disposizioni di legge statali o regionali o disposizioni regolamentari incompatibili con la prosecuzione della presente convenzione, questa si riterrà automaticamente risolta facendo salvi gli effetti nel frattempo prodotti.

Art. 3 - Prestazioni - compensi

Le prestazioni specialistiche in argomento avverranno mediante n. 10 prelievi annui da svolgersi compatibilmente con le esigenze di servizio istituzionali.

Il Contraente, a compenso delle prestazioni professionali per l'attività di collaborazione prestata, riconoscerà i seguenti compensi:

- a) Uscita in qualità di capo équipe Euro 500,00
- b) Uscita non in qualità di capo équipe Euro 400,00

L'attività in argomento è regolata unicamente dal-

la presente convenzione, con esclusione di ogni possibilità di accordi diretti tra il Contraente e il dipendente dell'Azienda Ospedaliera che effettua le prestazioni.

Art. 4 - Rendicontazione - fatturazione

Il Contraente, a cadenza trimestrale, invierà - entro 15 giorni dalla scadenza del periodo di interesse - agli ICP un prospetto riportante il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel corso degli accessi effettuati nel periodo di interesse, con il relativo corrispettivo economico. Dal prospetto dovrà obbligatoriamente evincersi il nominativo del dirigente medico, la data e l'orario (dalle ore ... alle ore ...) in cui le prestazioni sono state effettuate, al fine di consentire a ICP l'effettuazione dei dovuti controlli; l'assenza o l'imprecisione di tali ultime informazioni comporterà l'impossibilità, da parte di ICP, di procedere all'ulteriore seguito.

ICP, ricevuto il prospetto ed eseguite le verifiche controlli di rito, emetteranno fattura nei confronti del Contraente, che provvederà al pagamento della somma dovuta entro 30 giorni dalla data della stessa.

Successivamente, avvenuto il pagamento da parte

del Contraente, ICP provvederà, nel caso in cui l'attività sia stata effettuata al di fuori del normale orario di servizio, all'attribuzione delle quote di competenza al personale sanitario interessato.

In caso di ritardato pagamento da parte del Contraente saranno applicati gli interessi previsti dal D. Lgs. 9/11/2012, n. 192.

Art. 5 - Assicurazioni

L'A.O. ICP dichiara che le attività prestate dai Dirigenti medici interessati nell'ambito della presente convenzione, in caso di danni verso terzi, rientrano nella copertura prevista dalla propria polizza assicurativa RCT. L'A.O. declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni (compreso il c.d. "rischio in itinere") subiti dal proprio dipendente in occasione dell'attività di cui alla presente convenzione.

E' esclusa, in ogni caso, qualsiasi azione di rivalsa nei confronti dell'Azienda Ospedaliera.

Il Contraente dichiara di essere titolare di idonea copertura assicurativa per i rischi derivanti da Responsabilità Civile verso Terzi connessi all'attività oggetto del presente accordo, in caso di responsabilità a lui attribuibile.

Il Contraente, inoltre, dichiara di garantire l'applicazione di tutte le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D. L.vo 81/2008, si impegna a fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato ad operare il dipendente dell'Azienda Ospedaliera.

Art. 6 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti e formalizzate per iscritto. Le stesse avranno vigore dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'atto di approvazione delle modifiche stesse, o da altra data eventualmente concordata.

Art. 7 - Riservatezza - trattamento dati

I Dirigenti medici interessati, nel corso dell'esecuzione del presente contratto, verranno a conoscenza di dati individuati dall'art. 4, del D. L.vo n. 196/2003 che dovranno essere gestiti e custoditi secondo le disposizioni previste in tale Decreto; pertanto i Dirigenti medici sono tenuti a tenere strettamente confidenziali e a non divulgare, neppure successivamente alla conclusione del

rapporto, qualunque informazione acquisita nel corso del rapporto contrattuale ed al pieno rispetto delle modalità aziendali per quanto attiene la tutela della "privacy".

Ai sensi del citato D. L.vo n. 196/2003, il contraente, in qualità di titolare del trattamento dei dati, ne assume la relativa responsabilità, anche da parte del personale dallo stesso comunque incaricato che agli stessi avrà accesso.

Ai sensi dell'art. 23 del D. L.vo n. 196/2003, con la sottoscrizione della presente convenzione, acconsentono reciprocamente al trattamento dei propri dati personali.

Art. 8 - Codice Etico

Il Contraente si impegna ad aderire ai principi enunciati nel Codice Etico dell'Azienda Ospedaliera, pubblicato sul sito internet www.icp.mi.it, a cui si rimanda per consultazione.

In caso di violazione dei principi enunciati nel suddetto Codice, la presente convenzione si riterà risolta con le modalità di cui all'art. 1456 (clausola risolutiva espressa) del Codice Civile, con diritto dell'Azienda Ospedaliera alla rifusione di ogni danno patito per lesione della propria immagine ed onorabilità.

Art. 9 - Clausola Risolutiva

Oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma dell'art. 8 della presente convenzione, quest'ultima si intenderà risolta qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali ovvero disposizioni regolamentari con esso incompatibili, con particolare riferimento a quanto previsto in materia di attività libero-professionale.

Inoltre si precisa che non è consentito l'inserimento o l'utilizzo dei nominativi dei Dirigenti medici nel materiale informativo o promozionale destinato all'utenza del Contraente essendo possibile solo il riferimento a quest'Azienda ed alla U.O. interessata.

Art. 10 - Recesso

Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dalla convenzione mediante invio all'altra Parte di raccomandata A/R, con un preavviso di almeno trenta giorni.

L'Azienda Ospedaliera si riserva la facoltà di recedere dalla presente convenzione ai sensi dell'art. 1373 (recesso unilaterale) del Codice Civile, qualora constati che dall'attività previ-

sta:

- derivi una compromissione della corretta funzionalità della propria organizzazione, con conseguenze negative sul soddisfacimento prioritario delle necessità del SSR;
- consegua una compromissione del livello quantitativo della propria offerta, a detrimento del proprio livello di competitività.

Art. 11 - Imposta di bollo e Registro

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Contraente ai sensi del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642;
- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, I comma, n. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, II comma, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Art. 12 - Foro competente

Per qualunque controversia derivante dalla presente convenzione, è eletto quale Foro competente ed esclusivo quello di Milano.

Il presente accordo è sottoscritto in forma elet-

tronica ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012
convertito il Legge 221/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 26 FEB. 2014

per l'Azienda Ospedaliera
Istituti Clinici di Perfezionamento
Il Direttore Generale
(dott. Alessandro Visconti)

per il Contraente
Istituto Ortopedico "Gaetano Pini"
Il Legale Rappresentante
(dott. Amedeo Tropiano)

www.AlboPretorionline.it 27/02/14